



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Pres. Sez. Maria Annunziata RUCIRETA	Presidente
Cons. Nicola BONTEMPO	Componente, Relatore
Cons. Francesco BELSANTI	Componente
Cons. Paolo BERTOZZI	Componente
Cons. Patrizia IMPRESA	Componente
Primo Ref. Fabio ALPINI	Componente
Ref. Rosaria DI BLASI	Componente
Ref. Anna PETA	Componente

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il t.u. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modificazioni;

VISTO il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modifiche;

VISTA la L.R. n.22/1998, poi sostituita dalla L.R. n. 36/2000, istitutiva del Consiglio delle Autonomie Locali;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTE le deliberazioni della Sezione Autonomie approvate nelle adunanze del 27 aprile 2004 e del 4 giugno 2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTO l'art. 85 del d.l. n.18 del 2020, come modificato dalla legge di conversione n.27 del 2020 e, successivamente, dai dd.ll. n.23 del 2020, n.28 del 2020 e n.104 del 2020, ed in particolare il comma 8-bis ult. periodo, secondo cui *“Le udienze, le adunanze e le camere di consiglio possono essere svolte mediante collegamento da remoto, anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, secondo le modalità tecniche definite ai*

sensi dell'articolo 6 del codice di cui al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174”;

VISTE le “Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenze e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti”, emanate dal Presidente della Corte dei conti con decreto del 18 maggio 2020;

VISTA la richiesta di parere come *infra* meglio indicata;

VISTA l’ordinanza presidenziale con cui è stata convocata la Sezione per l’adunanza sottoindicata;

UDITO nella camera di consiglio il relatore, Cons. Nicola Bontempo;

RITENUTO IN FATTO

Il Consiglio delle autonomie locali - con nota de suo Presidente 27 settembre 2021 prot. n.14276, pervenuta a questa Sezione regionale il 28 settembre 2021 (prot. n.7596) - ha inoltrato una richiesta di parere del Presidente della Provincia di Grosseto con cui quest’ultimo ha chiesto l’opinamento della Sezione in ordine **(a)** alla *“applicabilità, o meno, del tetto di spesa previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 9, c. 28, del D.L. n. 78/2010, 1, comma 557 della L. n. 296/2006 e 33 c. 1-ter del D.L. n. 34/2019 (quest’ultimo con specifico ed esclusivo riferimento alle provincie) per le assunzioni stagionali a tempo determinato di agenti di polizia locale finanziate con i proventi di cui al art. 208 comma 5 bis del Codice della Strada”*, il quale, come noto, dispone che *“La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 [i.e. parte del 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal C.d.S. accertate da funzionari, ufficiali ed agenti di regioni, province e comuni, destinata ad “altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, ...”] può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186 , 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell' articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, o all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di protezione civile*

di competenza dell'ente interessato"; (b) alla interpretazione dell'art. 33 c. 1-ter del D.L. n. 34/2019 che "se letto in combinato disposto con l'art. 9 c. 28 D.L. 78/2010 ... parrebbe, prima facie, comportare una (non giustificata) disparità d trattamento tra le provincie e le altre categorie di enti locali, determinando infatti una apparente compressione della facoltà delle provincie stesse di far ricorso all'assunzione di personale a tempo determinato ... posto che dal tenore letterale delle disposizioni in commento si ricaverebbe che mentre le provincie sarebbero sempre e comunque tenute al rispetto della soglia del 50% della spesa sostenuta, per le stesse finalità, nel 2009, le restanti categorie di enti locali, qualora in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale, potrebbero, invece, beneficiare dell'innalzamento del limite stesso, dal 50% al 100%."

CONSIDERATO IN DIRITTO

Secondo ormai consolidati orientamenti assunti dalla A.G. contabile in tema di pareri da esprimere ex art.7, comma 8, l. n. 131/2003, occorre verificare in via preliminare se la richiesta di parere presenti i necessari requisiti di ammissibilità, sia sotto il profilo soggettivo, con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente, sia sotto il profilo oggettivo (attinenza alla materia della contabilità pubblica; carattere generale ed astratto dei quesiti).

Nella specie, la richiesta è ammissibile sul piano *soggettivo* siccome formulata dal Sindaco tramite il Consiglio delle Autonomie Locali.

La stessa si palesa, altresì, ammissibile sul piano *oggettivo* vertendo sulla interpretazione di norme legislative recanti limiti alla spesa (in materia di personale) aventi natura di norme di coordinamento della finanza pubblica e in grado di ripercuotersi sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sui pertinenti equilibri di bilancio, ambito che il consolidato orientamento considera rientrante, ai fini qui considerati, nell'ambito della materia della contabilità pubblica, su cui possono esercitarsi le competenze consultive della Corte dei conti (cfr. da ultimo Sez. Autonomie, delib. n.17/2020/QMIG). Inoltre, la richiesta risulta formulata in termini sufficientemente generali e astratti e senza riferimenti a specifiche vicende gestionali che possano comportino un'ingerenza della Corte in singole vicende amministrative *in itinere* (o addirittura inerenti atti o condotte già

adottati) o inerenti fatti oggetto di indagini o giudizi di responsabilità amministrativo-contabile o penale o di altri contenziosi giudiziari.

Nel merito, sul primo quesito - premesso che le norme citate che fissano limiti alla spesa per il personale, in un'ottica di contenimento della stessa (costituenti, come detto, norme di coordinamento della finanza pubblica), avendo ambito applicativo diverso da quelle recanti la disciplina (da ultimo modificata dall'art.33, comma 2, D.L. 30 n.34/2019) delle facoltà assunzionali degli enti locali (*i.e.* quando e in che misura gli enti locali possano assumere nuovo personale a t.i.) sono tuttora vigenti non essendo configurabile alcuna abrogazione implicita (cfr. Sez. Lombardia, delib. n.164/2020) - la Sezione osserva di essersi in passato già più volte pronunciata sul tema (cfr. deliberazioni n.10/2012, n.185/2014, n.114/2015, n.524/2015), sempre pervenendo alla conclusione - che corrisponde, peraltro, all'orientamento seguito dalla Sezione delle Autonomie nelle linee guida per la redazione dei questionari per il controllo-monitoraggio ex art.1 co.166 s., l. n. 266/2005 - della esclusione delle spese relative alle assunzioni stagionali finanziate con i proventi di cui all'art.208, comma 5-bis, del C.d.S. dal computo della spesa di personale ai fini dell'applicazione delle norme che pongono limiti a quest'ultima operando un confronto storico. Da tali conclusioni la Sezione non ha motivo di discostarsi non risultando modificata la *ratio* ad esse sottesa, che va individuata nel carattere non ordinario delle poste in questione e nella conseguente esigenza di eliminare le turbative all'andamento della serie storica.

Sul secondo quesito la Sezione osserva come la interpretazione prospettata dal richiedente risulti corretta, stante il carattere di specialità *ratione personae* (in quanto riferito alle "provincie") della disposizione di cui all'art.33, comma 1-ter, secondo periodo, del D.L. n.34/2019 conv. con L. n.58/2019 (inserito dall'art.17, comma 1, D.L. n.162/2019 conv. con modiff. con L. n.8/2020) rispetto alla disposizione dei cui all'art.9, comma 28, D.L. n.78/2010, che si riferisce genericamente agli "enti locali" (termine che ex art.2 Tuel include le provincie) e considerato che ex art.12, comma 1, delle Disposizioni sulla legge in generale "*nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del*

legislatore"; senza tuttavia che possa rilevare l'evidente diversità di trattamento, la cui prospettata irragionevolezza (con conseguente violazione dell'art.3 Cost.) si tradurrebbe, ove sussistente, nell'illegittimità costituzionale della disposizione, che questa Sezione non potrebbe né superare in via meramente interpretativa né rimettere al giudizio della Corte costituzionale che può essere adita in via incidentale unicamente se la questione di costituzionalità venga "rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso di un giudizio" (v. artt. 137 Cost. e 1 L. Cost. n.1/1948).

P. Q. M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta di cui in premessa.

Copia della presente deliberazione è trasmessa al Consiglio delle Autonomie locali della Regione Toscana, e, per conoscenza, al Presidente della Provincia di Grosseto.

Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 22 dicembre 2021.

IL RELATORE/ESTENSORE
(Cons. Nicola BONTEMPO)
(firmato digitalmente)

IL PRESIDENTE
(Pres. Sez. Maria Annunziata RUCIRETA)
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 28 dicembre 2021.
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
Claudio FELLI
(firmato digitalmente)